



Associazione Direttori Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche
Torino e Asti

Articolo pubblicato in data 22 aprile 2013 sul sito
www.acadis.it nell'area "LA PAROLA ALL'ESPERTO"

Personale scolastico cessato dal servizio il **31.08.2011 e 31.08.2012.**

La legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità) ai commi dal 98 al 101 accoglie il decreto legge n. 185 del 29/10/2012 col quale si abrogava la norma che aveva modificato il calcolo della buonuscita dall'1/1/2011.

La buonuscita pertanto sarà di nuovo calcolata con la vecchia normativa ed è ripristinata con decorrenza 1/1/2011.

Sono interessate tutte le buonuscite corrisposte al personale scolastico cessato negli anni 2011 e 2012 dall'Inps ex gestione Inpdap perché sono fondate su un calcolo provvisorio al 31.12.2010, poiché la procedura non poteva essere aggiornata in tempo utile.

L'Ente corrisponde la buonuscita maturata al 31/12/2010, in seguito il calcolo sarà rifatto entro un anno con l'anzianità utile maturata alla cessazione e sarà corrisposto il conguaglio.

La legge di stabilità 2013, al fine di superare l'incostituzionalità della trattenuta contributiva del 2,50% operata ai pubblici dipendenti, riporta il calcolo della buonuscita alle norme vigenti al 31/12/2010, in altre parole quota unica basata su tutta l'anzianità maturata e sullo stipendio in godimento alla cessazione.

Cosa si deve fare. Controllare i dati riportati sul mod.PL1 trasmesso dall'Ust all'Inps ex gestione Inpdap ed il cedolino, tenere in evidenza le pratiche e sollecitare la riliquidazione se non è rispettata la tempistica.

Aprile 2013

Giuliano coan

Consulente in diritto previdenziale e
docente in materia. Autore di studi e
pubblicazioni